

La depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205



- *Il testo del Decreto Legislativo n. 507
del 30 dicembre 1999 coordinato
con le norme richiamate o modificate pag. 2*
- *La relazione di accompagnamento
del Governo al decreto legislativo n. 507
del 30 dicembre 1999 pag. 62*

La depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio

Decreto legislativo - (DLG) n. 507 del 30 dicembre 1999, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 233/L alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/1999

SOMMARIO

	Pag.		Pag.
TITOLO I — RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI	5	Art. 11 - Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi	10
CAPO I — Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi	5	Art. 12 - Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante	11
Art. 1 - Depenalizzazione	5	Art. 13 - Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile	11
Art. 2 - Sanzioni amministrative pecuniarie	6	Art. 14 - Disposizioni sulla polizia della navigazione	11
Art. 3 - Sanzioni amministrative accessorie	7	Art. 15 - Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32	13
Art. 4 - Autorità competente	8	Art. 16 - Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative	13
CAPO II — Modifiche della disciplina sanzionatoria	8	TITOLO III — RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	14
Art. 5 - Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale	8	Art. 17 - Blocco stradale o ferroviario	14
Art. 6 - Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283	8	Art. 18 - Autotrasporto	14
Art. 7 - Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative	9	Art. 19 - Guida dei veicoli	16
Art. 8 - Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari	9	Art. 20 - Comportamenti durante la circolazione	17
TITOLO II — MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE	10	Art. 21 - Dati di identificazione e targhe	18
Art. 9 - Disposizioni generali	10	Art. 22 - Anagrafe nazionale	19
Art. 10 - Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione	10	Art. 23 - Disposizioni di coordinamento e finali	20
		TITOLO IV — RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE	21
		Art. 24 - Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie	21

continua

segue

	Pag.		Pag.
<i>Art. 25 - Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale</i>	21	<i>Art. 45 - Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose</i>	33
<i>Art. 26 - Modifica della disciplina del contrabbando abituale</i>	23	<i>Art. 46 - Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema di vendita distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni</i>	33
<i>Art. 27 - Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853</i>	24	<i>Art. 47 - Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina</i>	33
TITOLO V — RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI	24	<i>Art. 48 - Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni</i>	34
<i>Art. 28 - Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione</i>	24	<i>Art. 49 - Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza</i>	34
<i>Art. 29 - Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista</i>	25	<i>Art. 50 - Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose</i>	35
<i>Art. 30 - Competenza</i>	25	<i>Art. 51 - Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni</i>	35
<i>Art. 31 - Sanzioni amministrative accessorie</i>	25	<i>Art. 52 - Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina</i>	35
<i>Art. 32 - Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie</i>	26	<i>Art. 53 - Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe</i>	36
<i>Art. 33 - Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative</i>	26	<i>Art. 54 - Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza</i>	36
<i>Art. 34 - Revoca delle autorizzazioni</i>	27	<i>Art. 55 - Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali</i>	37
<i>Art. 35 - Responsabilità del trattario</i>	28	<i>Art. 56 - Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose</i>	37
<i>Art. 36 - Archivio informatico</i>	29	<i>Art. 57 - Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti</i>	37
<i>Art. 37 - Sanzioni penali</i>	29	<i>Art. 58 - Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza</i>	37
TITOLO VI — TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI	30	<i>Art. 59 - Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative</i>	38
CAPO I — Depenalizzazione di reati previsti dal codice penale	30	CAPO II — Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali	38
<i>Art. 38 - Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema di offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni</i>	30	<i>Art. 60 - Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna</i>	38
<i>Art. 39 - Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli</i>	31	<i>Art. 61 - Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 in tema di bonifica dei terreni paludosi</i>	39
<i>Art. 40 - Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro</i>	31		
<i>Art. 41 - Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto</i>	31		
<i>Art. 42 - Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori i bollo o nei biglietti usati</i>	31		
<i>Art. 43 - Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori</i>	32		
<i>Art. 44 - Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni</i>	32		

continua

segue

	Pag.		Pag.
Art. 62 - Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa	39	Art. 77 - Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 in tema di risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del Comune di Matera	47
Art. 63 - Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione	40	Art. 78 - Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato	47
Art. 64 - Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 in tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia	40	Art. 79 - Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 in tema di assegni familiari	48
Art. 65 - Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui	41	Art. 80 - Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi	48
Art. 66 - Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione	41	Art. 81 - Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio	49
Art. 67 - Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione	42	Art. 82 - Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale	49
Art. 68 - Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie	42	Art. 83 - Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne	49
Art. 69 - Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne	43	Art. 84 - Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali	50
Art. 70 - Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie	43	Art. 85 - Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti	50
Art. 71 - Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale	44	Art. 86 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali	51
Art. 72 - Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico	45	Art. 87 - Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche	52
Art. 73 - Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici	45	Art. 88 - Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto	52
Art. 74 - Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi	46	Art. 89 - Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli	52
Art. 75 - Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive	46	Art. 90 - Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole	53
Art. 76 - Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti	46	Art. 91 - Modifica dell'articolo della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria	53
		Art. 92 - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano	54
		Art. 93 - Autorità competenti	55

continua

segue

	Pag.		Pag.
TITOLO VII — MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689		Art. 101 - Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile	58
Art. 94 - Reiterazione delle violazioni	56	Art. 102 - Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio	58
Art. 95 - Principio di specialità	56	Art. 103 - Uffici competenti a ricevere il rapporto	59
Art. 96 - Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie	57	Art. 104 - Disposizioni concernenti le competenze delle regioni e degli enti locali	59
Art. 97 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione	57	Art. 105 - Entrata in vigore delle disposizioni collegate all'archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari	60
Art. 98 - Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione	57		
Art. 99 - Giudizio di opposizione	58		
TITOLO VIII — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	58	ALLEGATO — ELENCO DELLE LEGGI RECANTI VIOLAZIONI DEPENALIZZATE A NORMA DELL'ART. 1	60
Art. 100 - Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse	58		

*Decreto legislativo - (DLG) n. 507 del 30 dicembre 1999, pubblicato
nel Suppl. Ord. n. 233/L alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/1999*

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

**Depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (in *"Finanza & Fisco" Inserto staccabile del n. 33/99*), che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonché per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1999;

Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della legge di delegazione;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI

CAPO I

Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi

Art. 1

Depenalizzazione

1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal co-

dice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (1), e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota (1)

L. 30 aprile 1962, n. 283

Artt. 5, 6 e 12

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

Art. 5

[1] È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

[e) lettera abrogata;]

[f) lettera abrogata;]

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Art. 6

[1] La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

[2] Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.)

[3] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire

seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni. (Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[3] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 600.000 a L. 60.000.000. Il massimo dell'ammenda è di 90.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5 ed a) del presente articolo.)

[4] In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175, c.p.

[5] Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, codice penale.

Art. 12

[1] È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

[2] I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. (Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[2] I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente art. 6.)

Art. 2

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:

a) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;

b) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;

c) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno,

e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.

2. Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:

a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;

b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;

c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.

Art. 3

Sanzioni amministrative accessorie

1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1) può applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;

b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (2).

Nota (1)

L 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Art. 24

Connessione obiettiva con un reato

[1] Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

[2] Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

[3] Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

[4] La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

[5] Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

[6] La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

Nota (2)

L 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Art. 16

Pagamento in misura ridotta

[1] È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla

contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

[2] Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

[3] Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 4

Autorità competente

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.

2. Per le violazioni previste dalle leggi 4 novembre 1951, n. 1316, 7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.

CAPO II

Modifiche della disciplina sanzionatoria

Art. 5

Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale

1. Dopo l'articolo 517 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 517-bis — (*Circostanza aggravante*). — Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 (1) sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commes-

so da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.».

Nota (1)

Codice penale

Artt. 515, 516 e 517

Art. 515

Frode nell'esercizio del commercio

[1] Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

[2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.

Art. 516

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

[1] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 517

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

[1] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 6

Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata:

a) il terzo comma dell'articolo 6 (**vedi nota 1 all'art. 1**) è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'am-

menda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.»;

b) il secondo comma dell'articolo 12 (**vedi nota 1 all'art. 1**) è sostituito dal seguente:

«I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.»;

c) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«*Art. 12-bis* — Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.».

Art. 7

Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative

1. Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (**vedi nota 1 all'art. 3**) può disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'il-

lecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorità amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.

3. L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta dal giudice penale, l'esecuzione è affidata all'organo che ha accertato la violazione.

4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.

Art. 8

Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari

1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

2. Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517-*bis* del codice penale (**vedi pag. 8**), dall'articolo 12-*bis* e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (1).

Nota (1)

L. 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: **Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande**

Art. 15

[1] Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabili-

mento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.

[2] Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

TITOLO II

MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 9

Disposizioni generali

1. Dopo l'articolo 1083 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:

«Art. 1083-bis — (*Sanzioni amministrative accessorie*). — Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:

1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

Art. 1083-ter — (*Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie*). — La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le dispo-

sizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.».

2. Nel primo comma dell'articolo 1086 del codice della navigazione le parole «a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice».

Art. 10

Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

1. Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole «è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni».

2. L'articolo 1163 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni»;

b) nel secondo comma le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

3. Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole «se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni».

Art. 11

Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi

1. Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocento-

mila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.».

2. Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.».

3. Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.».

4. Nell'articolo 1174 del codice della navigazione le parole «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.».

5. L'articolo 1175 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1175 — (*Sanzioni amministrative accessorie*). — La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.».

Art. 12

Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante

1. L'articolo 1178 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

2. L'articolo 1179 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'ammen-

da da lire centomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

3. L'articolo 1180 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

Art. 13

Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile

1. L'articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

Art. 14

Disposizioni sulla polizia della navigazione

1. L'articolo 1190 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1190 — (*Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio*). — Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.».

2. L'articolo 1193 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

3. L'articolo 1196 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;

b) nel secondo comma le parole «La stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa sanzione».

4. Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.».

5. L'articolo 1199 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;

b) nel secondo comma le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;

c) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (vedi nota 2 all'art. 3).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge.».

6. L'articolo 1200 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;

b) nel secondo comma la parola «pena» è sostituita dalla parola «sanzione»;

c) nel terzo comma le parole «la pena è aumentata fino a un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni».

7. Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni».

8. L'articolo 1201-bis del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo periodo del primo comma le parole «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;

b) nel secondo periodo del primo comma le parole «la pena dell'arresto da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;

c) nel secondo comma le parole «Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «Con le stesse sanzioni è punito»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo e dal secondo com-

ma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

9. L'articolo 1204 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

10. Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni».

11. L'articolo 1208 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni»;

b) nel secondo comma le parole «la pena è dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

12. Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni».

13. Nell'articolo 1211 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni».

14. Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole «se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni».

15. L'articolo 1214 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1214 — (Sanzioni amministrative accessorie). — La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.».

Art. 15

Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32

1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:

a) nel primo periodo del primo comma le parole «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;

b) nel secondo periodo del primo comma le parole «la pena dell'arresto da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;

c) nel secondo comma le parole: «Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «Con le stesse sanzioni è punito»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (vedi nota 2 all'art. 3).».

Art. 16

Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le autorità competenti ad applicare le san-

zioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.

TITOLO III

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 17

Blocco stradale o ferroviario

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (1) sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.».

2. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. — Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.

Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.

Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (vedi nota 2 all'art. 3).».

Nota (1)

D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66

Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione

Art. 1

[1] Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni. (Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[1] Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria o comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.)

[2] La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra. (Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[2] Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto è commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.

[3] La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

Art. 18

Autotrasporto

1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito a norma dell'articolo 348 codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.»;

b) il secondo comma è soppresso;

c) nel terzo comma le parole «è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una som-

ma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.»; è altresì soppresso il secondo periodo;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (2) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:

a) nella rubrica e nel primo comma le parole «accertamento dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «accertamento degli illeciti»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

4. Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298» sono sostituite dalle seguenti: «con le

sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298».

5. Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298» sono sostituite dalle seguenti: «con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298».

Nota (1)

L 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada

Art. 26

Esercizio abusivo dell'autotrasporto

[1] Chiunque esercita l'attività di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è **punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.** (Le parole da «è punito con la sanzione» fino a «con provvedimento esecutivo» sono state così sostituite alle precedenti «è punito a norma dell'art. 348 del codice penale» dall'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] *In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.* (Comma soppresso dall'art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[3] Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 della presente legge, è **punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.** [Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.] (Le parole da «è punito con la sanzione» fino a «lire diciotto milioni» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione» dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000. Il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 18, comma 1, lett. c), del medesimo D.Lgs., a decorrere dal 15.01.2000).

[3-bis] **Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.** (Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[4] Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura

di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.

Nota (2)

L 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

Art. 46

Trasporti abusivi

[1] Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo. (Le parole da «è punito con la sanzione» fino a «con provvedimento esecutivo» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 200 mila a lire 600 mila» dall'art. 18, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Comma così sostituito dall'art. 18, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[2] Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo art. 60, si procede al sequestro del veicolo.)

Art. 19

Guida dei veicoli

1. L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che

guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.»;

b) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

2. Il comma 4 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:

«4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

3. Nel comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.».

4. Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole «si applicano le sanzioni» sono inserite le seguenti: «amministrative, comprese quelle accessorie.».

5. Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del paga-

mento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.».

6. Il comma 6 dell'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.».

7. Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.».

8. Il comma 6 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.».

Nota (1)

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

Art. 126, comma 7

Durata e conferma della validità della patente di guida

7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantannovemilaseicento. **Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.** *(Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000 al precedente che si riporta:*

«Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.»)

Art. 20

Comportamenti durante la circolazione

1. Il comma 8 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dai seguenti:

«8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

2. L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) nel comma 19 le parole «con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni»;

b) nel comma 22 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

3. Nel comma 7 dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.».

Art. 21

Dati di identificazione e targhe

1. Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono sostituite dalle seguenti: «, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni».

2. L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) nel comma 9 le parole «con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni»;

b) al comma 14 è aggiunto il seguente periodo: «Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

3. L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1) è così modificato:

a) nel comma 12 le parole «con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni»;

b) nel comma 15 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo ammini-

strativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

4. Nel comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «è soggetto alle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie.».

5. Nel comma 7 dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «è soggetto alle medesime sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie.».

Nota (1)

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

Art. 100

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.

8. Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

— i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

— la collocazione e le modalità di installazione;

— le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è sogget-

to alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. (Le parole da «con la sanzione amministrativa» fino a «a lire dodici milioni» sono state così sostituite alle precedenti «con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni» dall'art. 21, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. **Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.** (Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 21, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000 al precedente che si riporta:

«Dalla violazione di cui al comma 12 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»)

Art. 22

Anagrafe nazionale

1. Nel comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1), dopo le parole «nonché i dati relativi» sono inserite le seguenti: «alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e».

Nota (1)

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

Art. 226

Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indica-

ti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella *Gazzetta Ufficiale* sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. (Le parole da «alle violazioni previste» fino a «sanzioni accessorie e» sono state così inserite dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento

dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.

Art. 23

Disposizioni di coordinamento e finali

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «ed il limite massimo generale di lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.».

3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22 (1), 22-bis (vedi pag. 57) e 23 (1) della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

«1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.».

Nota (1)

L 24 novembre 1981, n. 689

Artt. 22, 22-bis e 23

Modifiche al sistema penale

Art. 22

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

[1] Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione **davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis**, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. *(Le parole da «davanti al giudice» fino a «all'articolo 22-bis» sono state così sostituite dall'art. 97, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).*

[2] Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

[3] L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

[4] Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il **giudice** adito. *(La parola «giudice» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 97, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).*

[5] Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

[6] Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

[7] L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il **giudice**, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. *(La parola «giudice» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 97, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).*

Art. 23

Giudizio di opposizione

[1] Il **giudice**, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. *(La parola «giudice» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 99, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).*

[2] Se il ricorso è tempestivamente proposto, il **giudice** fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. *(La parola «giudice» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 99, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).*

[3] Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. (Comma così sostituito dall'art. 99, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[3] Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.

[4] L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

[5] Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. (La parola «giudice» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 99, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).

[6] Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. (La parola «giudice» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 99, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).

[7] Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. (La parola «giudice» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 99, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).

[8] Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. (La parola «giudice» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 99, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).

[9] A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

[10] Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

[11] Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. **Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.** (La parola «giudice» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 99, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000. Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 99, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).

[12] Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. (La parola «giudice» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 99, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorre dal 15.01.2000).

[13] La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

TITOLO IV

RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 24

Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie

1. L'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 è abrogato.

2. Sono altresì abrogati l'articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

3. Non è ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.

Art. 25

Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale

1. Dopo l'articolo 295 (1) del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

«Art. 295-bis — (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità). — Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294 (1), se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione non può essere comunque inferiore a lire un milione.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma.

Le disposizioni degli articoli 301 (1), 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è com-

petente l'autorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata.

Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate dell'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.».

Nota (1)

DPR 23 gennaio 1973, n. 43

**Artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 294, 295 e 301**

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Art. 282

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

[1] È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

[1] È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

[2] Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

[1] È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

[2] Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

[1] È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile,

[2] Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

[3] Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286*Contrabbando nelle zone extra-doganali*

[1] È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287*Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali*

[1] È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288*Contrabbando nei depositi doganali*

[1] Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289*Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione*

[1] È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290*Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*

[1] Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291*Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea*

[1] Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 292*Altri casi di contrabbando*

[1] Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 294*Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato*

[1] Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. 1.000.000.

[2] In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

Art. 295*Circostanze aggravanti del contrabbando*

[1] Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

[2] Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Art. 301*Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*

1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Art. 26*Modifica della disciplina del contrabbando abituale*

1. Nell'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole «lire cinquantamila» sono sostituite dalle parole «lire ventuno milioni».

Art. 27

Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853

1. Nel comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (1), le parole da «con l'arresto fino a due anni» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni».

Nota (1)

DL 19 dicembre 1984, n. 853, conv., con mod., dalla L 17 febbraio 1985, n. 17

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria

Art. 2, comma 26

26. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni. (Le parole da «con la sanzione amministrativa» fino a «a lire dieci milioni» sono state così sostituite alle precedenti «con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a 10 milioni di lire, e con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza

applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a 10 milioni di lire» dall'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

TITOLO V

RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI

Art. 28

Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione

1. L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (1) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 — (Emissione di assegno senza autorizzazione). — 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

Nota (1)

L 15 dicembre 1990, n. 386

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 1

Emissione di assegno senza autorizzazione (1)

1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

Art. 1

Emissione di assegno senza autorizzazione

1. Chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Art. 29*Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista*

1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (1) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 — (Emissione di assegno senza provvista). — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

Nota (1)

L. 15 dicembre 1990, n. 386

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari**Art. 2***Emissione di assegno senza provvista (1)*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

Art. 2*Emissione di assegno senza provvista*

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 1 chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.

Art. 30*Competenza*

1. L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990,

n. 386 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 — (Autorità competente). — 1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.»

Art. 31*Sanzioni amministrative accessorie*

1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:

«Art. 5 — (Sanzioni amministrative accessorie). — 1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.

2. Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;

b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 5-bis — (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). — 1. L'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacità di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.

2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa

l'incapacità del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

3. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, né superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.

5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravità dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi.»

Art. 32

Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 — (*Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie*). — 1. Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.»

Art. 33

Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:

«Art. 8 — (*Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione*). — 1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamen-

to dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.

Art. 8-bis — (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative). — 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.

3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.

4. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.

5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.».

Art. 34

Revoca delle autorizzazioni

1. L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (1) è sostituito dai seguenti:

«Art. 9 — (*Revoca delle autorizzazioni*). 1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.

2. L'iscrizione è effettuata:

a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;

b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.

3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Art. 9-bis — (*Preavviso di revoca*). — 1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archi-

vio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.

3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.

5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.

Art. 9-ter — (*Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni*). — 1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.

2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.».

Nota (1)

L. 15 dicembre 1990, n. 386

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 9

Revoca delle autorizzazioni (1)

1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il

trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.

2. L'iscrizione è effettuata:

a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;

b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.

3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

(1) Articolo così sostituito (a) dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507, al precedente che si riporta:

Art. 9

Revoca dell'autorizzazione

1. Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso.

2. La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.

3. Se la lettera o il telegramma non è spedito entro il ventesimo giorno successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o è insufficiente la provvista.

4. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni.

5. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4, il trattario è obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o è insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine.

6. La responsabilità del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 è limitata a lire dieci milioni per ogni assegno.

(a) — Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507, la sostituzione entra in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 9-bis

Preavviso di revoca (1)

1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal

traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.

3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.

5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.

(1) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507, l'inserimento entra in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 9-ter

Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni (1)

1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.

2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.

(1) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507, l'inserimento entra in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 35

Responsabilità del trattario

1. L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 — (Responsabilità solidale del trattario). — 1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.».

Art. 36*Archivio informatico*

1. Dopo l'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis — (*Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari*). —

1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:

a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;

b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;

c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;

d) generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;

e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;

f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha

accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.».

2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.

3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.

Art. 37*Sanzioni penali*

1. L'articolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (1), e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 124. — All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.

Il richiedente che dichiara il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.».

2. L'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 125. — Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o

postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge.

Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.».

Nota (1)

RD 21 dicembre 1933, n. 1736

Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia

Art. 124 (1)

[1] All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.

[2] Il richiedente che dichiara il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

Art. 124

[1] All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista.

[2] Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Nota (2)

RD 21 dicembre 1933, n. 1736

Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia

Art. 125 (1)

[1] Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge.

[2] Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati del-

l'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

(1) Articolo così sostituito (a) dall'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507, al precedente che si riporta:

Art. 125

[1] Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

[2] Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni.

(a) — Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507, la sostituzione entra in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo.

TITOLO VI TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

CAPO I Depenalizzazione di reati previsti dal codice penale

Art. 38

*Modifica dell'articolo 345 del codice penale,
in tema di offesa all'Autorità mediante
danneggiamento di affissioni*

1. Nell'articolo 345 del codice penale (1) le parole «è punito con la multa fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

Nota (1)

Codice penale

Art. 345

Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

[1] Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. (Le parole da «è punito» fino a «un milione duecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la multa fino a lire un milione» dall'art. 38,

comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

precedenti «è punito con la multa fino a lire un milione» dall'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 39

*Modifica dell'articolo 350 del codice penale,
in tema di agevolazione colposa
della violazione di sigilli*

1. Nell'articolo 350 del codice penale (1) le parole «è punito con la multa da lire centomila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila».

Nota (1)

Codice penale

Art. 350

Agevolazione colposa

[1] Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila**. (Le parole da «è punito» fino a «un milione ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la multa da lire centomila a due milioni» dall'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 40

*Modifica dell'articolo 352 del codice penale,
in tema di vendita di stampati dei quali è stato
ordinato il sequestro*

1. Nell'articolo 352 del codice penale (1) le parole «è punito con la multa fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

Nota (1)

Codice penale

Art. 352

Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

[1] Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila**. (Le parole da «è punito» fino a «lire un milione» sono state così sostituite alle

Art. 41

*Modifica dell'articolo 465 del codice penale,
in tema di uso di biglietti falsificati
di pubbliche imprese di trasporto*

1. L'articolo 465 del codice penale (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila»;

b) nel secondo comma le parole «soltanto la multa fino a lire sessantamila» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

Nota (1)

Codice penale

Art. 465

Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

[1] Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila**. (Le parole da «è punito» fino a «un milione duecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila» dall'art. 41, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila**. (Le parole da «si applica» fino a «seicentomila» sono state così sostituite alle precedenti «soltanto la multa fino a lire sessantamila» dall'art. 41, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 42

*Modifica dell'articolo 466 del codice penale,
in tema di alterazione di segni nei valori di bollo
o nei biglietti usati*

1. L'articolo 466 del codice penale (1) è così

modificato:

a) nel primo comma le parole «con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.».

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Nota (1)

Codice penale

Art. 466

Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

[1] Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fatto, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, **con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.** (Le parole da «con la sanzione» fino a «un milione duecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila» dall'art. 42, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] **Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.** (Comma così sostituito dall'art. 42, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[2] *Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a lire sessantamila, se le cose sono state ricevute in buona fede.*

Art. 43

Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori

1. L'articolo 498 del codice penale (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila»;

Codice penale

Art. 498

Usurpazione di titoli o di onori

[1] Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.** (Le parole da «è punito» fino a «un milione ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni» dall'art. 43, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] **Alla stessa sanzione** soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. (Le parole «Alla stessa sanzione» sono state così sostituite alle precedenti «Alla stessa pena» dall'art. 43, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[3] **Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.** (Comma così sostituito dall'art. 43, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[3] *La condanna importa la pubblicazione della sentenza.*

Art. 44

Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni

1. Nel secondo comma dell'articolo 527 del codice penale (1) le parole «la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

Nota (1)*Codice penale***Art. 527**
Atti osceni

[1] Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

[2] Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. (Le parole da «si applica» fino a «seicentomila» sono state così sostituite alle precedenti «la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila» dall'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 45*Modifica dell'articolo 654 del codice penale,
in tema di grida e manifestazioni sediziose*

1. Nell'articolo 654 del codice penale (1) le parole «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

Nota (1)*Codice penale***Art. 654**
Grida e manifestazioni sediziose

[1] Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. (Le parole da «è punito» fino a «un milione duecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno» dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 46*Modifica dell'articolo 663 del codice penale,
in tema di vendita distribuzione o affissione abusiva
di scritti o disegni*

1. L'articolo 663 del codice penale (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con

l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

Nota (1)*Codice penale***Art. 663***Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni*

[1] Chiunque, in un luogo pubblico o aperto a pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. (Le parole da «è punito» fino a «seicentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila» dall'art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni. (Le parole «Alla stessa sanzione» sono state così sostituite alle precedenti «Alla stessa pena» dall'art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[3] Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.

Art. 47*Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale,
in tema di divulgazione di stampa clandestina*

1. L'articolo 663-bis del codice penale (1) è sostituito dal seguente:

«Art. 663-bis — (Divulgazione di stampa clandestina). — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Nota (1)*Codice penale***Art. 663-bis***Divulgazione di stampa clandestina (1)*

[1] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

[2] Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

Art. 663-bis*Divulgazione di stampa clandestina*

[1] Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l'ammenda fino a lire duecentocinquantomila o con l'arresto fino ad un anno.

Art. 48*Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni*

1. L'articolo 664 del codice penale (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantomila a novecentomila»;

b) nel secondo comma le parole «la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

Nota (1)*Codice penale***Art. 664***Distruzione o deterioramento di affissioni*

[1] Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantomila a novecentomila. (Le parole da «è punito» fino a «novecentomila» sono state così sostituite

alle precedenti «è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila» dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. (Le parole da «si applica» fino a «seicentomila» sono state così sostituite alle precedenti «la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila» dall'art. 48, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 49*Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza*

1. L'articolo 666 del codice penale (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni»;

b) nel secondo comma le parole «la pena è dell'arresto fino a un mese» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila»;

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (vedi nota 2 all'art. 3)».

Nota (1)*Codice penale***Art. 666***Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza*

[1] Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di

qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni. (Le parole da «è punito» fino a «tre milioni» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione» dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. (Le parole da «si applica» fino a «quattro milioni ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «la pena è dell'arresto fino a un mese» dall'art. 49, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[3] È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. (Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[4] Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 50

*Modifica dell'articolo 675 del codice penale,
in tema di collocamento pericolo di cose*

1. Nell'articolo 675 del codice penale (1) le parole «è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

Nota (1)

Codice penale

Art. 675

Collocamento pericoloso di cose

[1] Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. (Le parole da «è punito» fino a «un milione duecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila» dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 51

*Modifica dell'articolo 676 del codice penale,
in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni*

1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codi-

ce penale (1) le parole «è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila».

Nota (1)

Codice penale

Art. 676

Rovina di edifici o di altre costruzioni

[1] Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «un milione ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila» dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

(Omissis).

Art. 52

*Modifica dell'articolo 677 del codice penale,
in tema di omissione di lavori in edifici
o costruzioni che minacciano rovina*

1. L'articolo 677 del codice penale (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena soggiace chi» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa sanzione si applica a chi».

Nota (1)

Codice penale

Art. 677

*Omissione di lavori in edifici o costruzioni
che minacciano rovina*

[1] Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «un milione

ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda non inferiore a lire ducentomila» dall'art. 52, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] **La stessa sanzione si applica a chi**, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. (Le parole «La stessa sanzione si applica a chi» sono state così sostituite alle precedenti «Alla stessa pena soggiace chi» dall'art. 52, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

(Omissis).

Art. 53

Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe

1. L'articolo 686 del codice penale (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle parole «Alla stessa sanzione»;

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«È sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (vedi nota 2 all'art. 3)».

Nota (1)

Codice penale

Art. 686

Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

[1] Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osserva-

re le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcoliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila**. (Le parole da «è punito» fino a «quattro milioni ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione» dall'art. 53, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] **Alla stessa sanzione** soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe. (Le parole «Alla stessa sanzione» sono state così sostituite alle precedenti «Alla stessa pena» dall'art. 53, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[3] **È sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata**. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni. (Comma aggiunto dall'art. 53, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[4] **Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689**. (Comma aggiunto dall'art. 53, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 54

Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza

1. Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale (1) le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila».

Nota (1)

Codice penale

Art. 688

Ubriachezza

[1] Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila**. (Le parole da «è punito» fino a «lire seicentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila» dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

(Omissis).

(Omissis).

Art. 55

Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali

1. Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale (1) le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

Nota (1)*Codice penale***Art. 692**

Detenzione di misure e pesi illegali

[1] Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. (Le parole da «è punito» fino a «un milione duecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila» dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

(Omissis)

Art. 56

Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose

1. L'articolo 705 del codice penale (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.».

Nota (1)*Codice penale***Art. 705**

Commercio non autorizzato di cose preziose

[1] Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le

prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni. (Le parole da «è punito» fino a «tre milioni» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni» dall'art. 56, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686. (Comma aggiunto dall'art. 56, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 57

Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

1. L'articolo 724 del codice penale (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena soggiace chi» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa sanzione si applica a chi».

Nota (1)*Codice penale***Art. 724**

Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

[1] Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. (Le parole da «è punito» fino a «a seicentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila» dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. (Le parole «La stessa sanzione si applica a chi» sono state così sostituite alle precedenti «Alla stessa pena soggiace chi» dall'art. 57, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 58

Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

1. Nell'articolo 725 del codice penale (1) le pa-

role «è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;

e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.».

Nota (1)

Codice penale

Art. 725

Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

[1] Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila**. (Le parole da «è punito» fino a «un milione duecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni» dall'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 59

Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative

1. Dopo l'articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:

«19-bis. — L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il prefetto.

Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:

a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;

c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonché, limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;

d) Ministero del tesoro, del bilancio e della

CAPO II Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali

Art. 60

Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna

1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 è così modificato:

a) nell'articolo 15 (1) le parole «saranno puniti ai sensi dell'articolo 434 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila»;

b) l'articolo 23 (2) è sostituito dal seguente:

«Art. 23 — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

Nel caso previsto nell'articolo 21, può essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.»;

c) nell'articolo 24 (3) le parole «è punito con le pene stabilite nell'articolo 434 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquanta a novecentomila».

Nota (1)

RD 14 luglio 1898, n. 404

Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna

Art. 15

[1] I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. (Le parole da «sono puniti» fino a «un milione duecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «sa-

ranno puniti a sensi dell'art. 434 del codice penale» dall'art. 60, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Nota (2)

RD 14 luglio 1898, n. 404

Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna

Art. 23 (1)

[1] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

[2] Nel caso previsto nell'articolo 21, può essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 60, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

Art. 23

[1] Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, prima parte, è punito con le pene stabilite nel capoverso dell'art. 426 del codice penale, alle quali, nel caso preveduto nell'art. 21, può essere aggiunta la confisca di tutto o di parte del bestiame.

Nota (3)

RD 14 luglio 1898, n. 404

Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna

Art. 24

[1] Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 21 capoverso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantomila a novecentomila. (Le parole da «è punito» fino a «novecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con le pene stabilite nell'art. 434 del codice penale» dall'art. 60, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 61

*Modifica dell'articolo 142
del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
in tema di bonifica dei terreni paludosi*

1. Nell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (1) le parole da «sono punite» sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.».

Nota (1)

RD 8 maggio 1904, n. 368

Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195 e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi

Art. 142

[1] Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. (Le parole da «sono punite» fino a «un milione duecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «sono punite con la pena dell'arresto fino a giorni cinque e dell'ammenda non superiore a L. 100.000, a termine dell'art. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici» dall'art. 61, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 62

*Modifica dell'articolo 1 della legge
30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito
del nome e dell'emblema della Croce Rossa*

1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma le parole «Tali pene» sono sostituite dalle seguenti: «Tali sanzioni».

Nota (1)

L 30 giugno 1912, n. 740

Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità

Art. 1

[1] Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni. (Le parole da «è punito» fino a «tre milioni» sono state così sostituite alle pre-

cedenti «è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000» dall'art. 62, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] **Alla stessa sanzione** soggiace chiunque contraffà o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno. (Le parole «Alla stessa sanzione» sono state così sostituite alle precedenti «Alla stessa pena» dall'art. 62, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[3] **Tali sanzioni** sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro. (Le parole «Tali sanzioni» sono state così sostituite alle precedenti «Tali pene» dall'art. 62, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 63

*Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959
recante il testo unico delle disposizioni
sulla navigazione interna e sulla fluitazione*

1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 è così modificato:

a) nel primo comma dell'articolo 54 (1) le parole «saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila»;

b) l'articolo 55 (2) è sostituito dal seguente:

«Art. 55 — Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.».

Nota (1)

RD 11 luglio 1913, n. 959

Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione

Art. 54

Articoli 374 e 376, legge 20 marzo 1865, allegato F

[1] Le contravvenzioni alle disposizioni di legge, che non siano quelle previste dal precedente articolo, **sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila**, nonché, ove occorra col sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, salvo sempre alle parti lese il risarcimento dei danni. (Le parole da «sono punite» fino a «un milione ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «sa-

ranno punite con l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire 400.000» dall'art. 63, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Nota (2)

RD 11 luglio 1913, n. 959

Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione

Art. 55 (1)

[1] **Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 63, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

Art. 55

Art. 375, legge 20 marzo 1865, allegato F

[1] *I regolamenti emanati per la esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimenti contenere la comminazione dell'arresto non eccedente i giorni cinque e di ammenda fino a L. 240.000.*

Art. 64

*Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge
luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 in tema
di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia*

1. Nell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 (1) le parole da «sono punite» sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquanta-mila a novecentomila.».

Nota (1)

DL luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148

Norme per la prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia

Art. 13

[1] Le contravvenzioni al presente decreto, e quelle al relativo regolamento, **sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquanta-mila a novecentomila.** (Le parole da «sono punite» fino a «novecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «sono punite con arresto fino ad un mese e con l'ammenda da L. 4.000 a L. 60.000» dall'art. 64, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 65

Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui

1. L'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con la reclusione fino a un mese» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non è concorso nell'illecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.»

Nota (1)

L 19 aprile 1925, n. 475

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche

Art. 4

[1] Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 è punito per il semplice fatto dell'offerta, **con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.** (Le parole da «con la sanzione» fino a «due milioni quattrocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «con la reclusione fino ad un mese» dall'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non è concorso nell'illecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila. (Comma così sostituito dall'art. 65, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507, a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[2] Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, la pena è della reclusione da uno a sei mesi, e nella prima ipotesi, il tipografo, se non abbia concorso nel reato, è punito con la multa da L. 20.000 a L. 400.000.

Art. 66

Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione

Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, è così modificato:

a) l'articolo 19 (1) è sostituito dal seguente:

«Art. 19 — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.

In tali casi può procedersi alla confisca dell'apparecchio.»

b) l'articolo 20 (2) è sostituito dal seguente:

«Art. 20 — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni, si applica altresì la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.»

Nota (1)

RDL 9 luglio 1926, n. 1331, conv., con mod., dalla L 16 giugno 1927, n. 1132

Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione

Art. 19 (1)

[1] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.

[2] In tali casi può procedersi alla confisca dell'apparecchio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 66, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

Art. 19

[1] Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nei primi due capi

del presente decreto ed a quelle relative del regolamento, è punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 400.000 e con l'arresto fino ad un mese.

[2] Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, l'ammenda e l'arresto possono essere applicati cumulativamente, ed in ogni caso senza pregiudizio delle sanzioni civili e penali in caso di infortunio.

[3] Il regolamento potrà stabilire i casi di contravvenzione per i quali sarà vietata l'applicazione della condanna condizionale.

[4] L'ufficiale di polizia giudiziaria, che accerta la contravvenzione, può procedere al sequestro dell'apparecchio.

[5] Nelle contravvenzioni di lieve entità, ed ove non si tratti di recidiva, il Ministro per l'economia nazionale su domanda irrevocabile sottoscritta dal contravventore e presentata prima che il giudice pronunci definitivamente, ha facoltà di conciliare la contravvenzione stessa in via amministrativa, prescrivendo il pagamento di una somma fra il massimo ed il minimo di quella prevista nel primo comma del presente articolo.

[6] La domanda per componimento amichevole interrompe il corso dell'azione penale. Resta però fermo il provvedimento del sequestro, fino al pagamento della ammenda.

[7] La decisione del Ministro estingue l'azione penale a tutti gli effetti.

Nota (2)

*RDL 9 luglio 1926, n. 1331, conv., con mod.,
dalla L 16 giugno 1927, n. 1132*

Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione

Art. 20 (1)

[1] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

[2] Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni, si applica altresì la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 66, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

Art. 20

[1] Coloro che non ottemperano alle prescrizioni contenute nel capo III del presente decreto ed in quelle relative del regolamento sono puniti con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

[2] Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, la multa sarà applicata nel suo massimo e ad essa sarà aggiunta la pena della detenzione da un mese ad un anno. In tali casi gli apparecchi, i generatori ed i motori indebitamente adoperati saranno sequestrati e confiscati, ed al colpevole sarà inibito di esercitare, comunque, per un periodo da sei mesi a due anni, l'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli da lui adoperati.

Art. 67

*Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge
14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione
ai divieti di importazione e di esportazione*

1. Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495 (1), le parole «è

punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila».

Nota (1)

*RDL 14 novembre 1926, n. 1923, conv.
dalla L 7 luglio 1927, n. 1495*

Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione

Art. 11

[1] Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata l'esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata originariamente ad un porto italiano o delle Colonie, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila oltre la confisca delle merci. (Le parole da «è punito» fino a «quattro milioni ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a L. 1.000.000» dall'art. 67, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Il cittadino che commette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti nel comma precedente, è punito secondo le disposizioni del comma medesimo.

[3] Nello stesso modo è punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.

Art. 68

*Modifica dell'articolo 20 del regio decreto
3 marzo 1934, n. 383 in tema di inosservanza
di ordinanze prefettizie*

1. Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (1) le parole «sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

Nota (1)

RD 3 marzo 1934, n. 383

Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Art. 20

[1] Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dall'eserci-

zio della funzione surrogatoria contemplata all'art. 55, comma 1, può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilità, polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima.

[2] Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.

[3] Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.

[4] È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

[5] La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

[6] Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto **sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.** (Le parole da «sono punite» fino a «un milione duecentomila» sono state così sostituite dall'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 69

Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne

1. L'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 (1) è sostituito dal seguente:

«Art. 24 — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonché alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila né inferiore a lire ottocentomila.

Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.»

Nota (1)

L. 26 aprile 1934, n. 653

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

Art. 24 (1)

[1] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le di-

sposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonché alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.

[2] La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila né inferiore a lire ottocentomila.

[3] Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

Art. 24

[1] Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonché alle norme del decreto Ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 8, ove non sia prevista una pena maggiore dalle altre leggi è punito con l'ammenda da L. 1.000 a L. 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro ed alla quale la contravvenzione si riferisce.

[2] L'ammenda non può essere complessivamente superiore a L. 1.000.000, né inferiore a L. 4.000.

[3] Le contravvenzioni all'art. 20 sono punite con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 e quelle degli articoli 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000.

Art. 70

Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie

1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è così modificato:

a) nel quinto comma dell'articolo 201 (1) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni»;

b) nel secondo comma dell'articolo 221 (2) le parole «è punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento-cinquantamila a novecentomila».

Nota (1)

RD 27 luglio 1934, n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Art. 201

[1] È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o

pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.

[2] Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.

[3] È necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.

[4] La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno.

[5] Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni.** (Le parole da «è punito» fino a «trenta milioni» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000» dall'art. 70, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Nota (2)

RD 27 luglio 1934, n. 1265

Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie

Art. 221

[1] Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità.

[2] Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquanta a novecentomila.** (Le parole da «è punito» fino a «novecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000» dall'art. 70, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 71

Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

1. Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115, è così modificato:

a) nel primo comma dell'articolo 115 (1) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila»;

b) nel secondo comma dell'articolo 115 (1) le parole «tali pene» sono sostituite dalle parole «tali sanzioni»;

c) nel primo comma dell'articolo 116 (2) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila».

Nota (1)

*RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, conv., con mod.,
dalla L 6 aprile 1936, n. 1155*

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

Art. 115

[1] Chi indebitamente riscuote con alterazioni di dati o con altri modi dolosi l'indennità di disoccupazione è **punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.** (Le parole da «è punito» fino a «quattro milioni ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con una multa dal doppio al decuplo dell'indennità o delle parti di indennità indebitamente percepite, salvo che il fatto costituisca reato più grave» dall'art. 71, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Indipendentemente da **tali sanzioni**, il responsabile, su determinazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, sarà privato dell'indennità di disoccupazione per la durata massima di centoventi giornate in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell'indebita riscossione. (Le parole «tali sanzioni» sono state così sostituite alle precedenti «tali pene» dall'art. 71, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[3] Ugual privazione dell'indennità di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazioni di dati o altri fatti fraudolenti tenta di ottenere l'indennità di disoccupazione.

Nota (2)

*RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, conv., con mod.,
dalla L 6 aprile 1936, n. 1155*

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

Art. 116

[1] Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni che rientrano nelle assicurazioni contemplate nel presente decreto è **punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.** (Le parole da «è punito» fino a «ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la multa da L. 20.000 a L. 1.000.000

salvo che il fatto costituisca reato più grave» dall'art. 71, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 72

Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico

1. Nel terzo comma dell'articolo 116 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 (1), le parole «è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni».

Nota (1)

RDL 19 ottobre 1938, n. 1933, conv., con mod., dalla L 5 giugno 1939, n. 973

Riforma delle leggi sul lotto pubblico

Art. 116

[1] È vietata qualunque operazione che nei modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestito a premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

[2] Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per essi stabiliti. Si intendono altresì vietate le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza.

[3] Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni**. (Le parole da «è punito» fino a «tre milioni» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da lire 50 mila a L. 500 mila» dall'art. 72, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[4] Se il premio è di valore rilevante la pena è raddoppiata.

Art. 73

Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici

1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 1939,

n. 1239 (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'ammenda fino a 100.000 lire» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila»;

b) nel secondo comma la parola «pena» è sostituita dalla seguente «sanzione».

2. Resta abrogato l'articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (2).

Nota (1)

L 22 giugno 1939, n. 1239

Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici

Art. 3

[1] È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila il datore di lavoro che assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia infettiva diffusiva o postumi di essa, che la mettono in condizione di contagiare altri. (Le parole da «con la sanzione» fino a «novecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «con l'ammenda fino a 100.000 lire» dall'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Alla stessa sanzione soggiace il lavoratore. (La parola «sanzione» è stata così sostituita alla precedente «pena» dall'art. 73, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[3] Il ritardo o la inadempienza da parte di quest'ultimo all'obbligo del controllo sanitario periodico previsto dal precedente articolo è equiparato, agli effetti della sanzione, alla mancanza della tessera sanitaria.

Nota (2)

RD 5 giugno 1939, n. 1016

Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia

Art. 76 (1)

[[I] Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia o di uccellazione, il minimo della pena è raddoppiato.

[2] Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi eserciti il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena è raddoppiata e può essere aggiunto l'arresto fino a due mesi.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 73, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000

Art. 74

Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi

1. La legge 10 giugno 1940, n. 653 è così modificata:

a) nel sesto comma dell'articolo 32 (1) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila»;

b) l'articolo 33 è abrogato.

Nota (1)

L 10 giugno 1940, n. 653

Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi**Art. 32**

[1] Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

[2] Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattata o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennità, è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

[3] Le indennità di cui all'art. 1 della legge saranno versate direttamente dalla cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.

[4] Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li danno inesatti o incompleti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000.

[5] Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'istituto per la denuncia di cui all'art. 11.

[6] Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione delle indennità previste dalla presente legge, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «due milioni quattrocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la multa da L. 60.000 a L. 600.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave» dall'art. 74, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 75

Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive

1. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (1) le parole da «sono puniti» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.».

Nota (1)

L 27 maggio 1949, n. 260

Disposizioni in materia di ricorrenze festive**Art. 6**

[1] In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. (Le parole da «sono puniti» fino a «ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «sono puniti con l'ammenda fino a L. 400.000, ferma restando la disposizione dell'art. 26, capoverso 1, del codice penale» dall'art. 75, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 76

Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti

1. Nel quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (1) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.».

Nota (1)

L 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**Art. 23**

[1] Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla

dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.

[2] Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta salvo che il fatto costituisca reato più grave.

[3] Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

[4] Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è **punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.** (Le parole da «è punito» fino a «due milioni quattrocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la multa da L. 25.000 a L. 250.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave» dall'art. 76, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[5] I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Art. 77

Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 in tema di risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del Comune di Matera

1. Nel terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 le parole «è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.».

Art. 78

Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato

1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 è così modificata:

a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 23 (1) le parole «con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la

sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila»;

b) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 23 (1) le parole «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila»;

c) il secondo comma dell'articolo 23 (1) è abrogato;

d) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 (2) le parole «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila»;

e) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 29 (2) le parole «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila»;

f) il secondo comma dell'articolo 29 (2) è abrogato.

Nota (1)

L 19 gennaio 1955, n. 25

Disciplina dell'apprendistato

Art. 23

[1] I datori di lavoro sono puniti:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 3; (le parole da «con la sanzione» fino a «cinquecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000» dall'art. 78, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000)

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni violazione alle norme dell'art. 11. (le parole da «con la sanzione» fino a «trecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «con l'ammenda da L. 5.000 a L. 25.000» dall'art. 78, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'art. 162 del codice penale.] (Comma abrogato dall'art. 78, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Nota (2)*L 19 gennaio 1955, n. 25***Disciplina dell'apprendistato****Art. 29**

[1] Gli imprenditori artigiani sono puniti:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge; (le parole da «con la sanzione» fino a «trecentomila» sono state così sostituite alle precedenti «con ammenda da L. 5.000 a L. 25.000» dall'art. 78, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000)

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato. (le parole da «con la sanzione» fino a «ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000» dall'art. 78, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[[2] Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente art. 23, ultimo comma.] (Comma abrogato dall'art. 78, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 79

*Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797
in tema di assegni familiari*

1. Nel quarto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (1) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila».

Nota (1)*DPR 30 maggio 1955, n. 797*

Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari

Art. 82

*Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 -
Art. 17 D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 -
Art. 7 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250*

[1] Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contri-

buti entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

[2] Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

[3] Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

[4] Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri, la corresponsione di assegni familiari, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «quattro milioni ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con una multa di L. 320.000 a L. 4.800.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave» dall'art. 79, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 80

Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi

1. L'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138 (1), è così modificato:

a) nel primo comma le parole da «è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire settantacinquemila» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nell'azienda, a cui la violazione si riferisce»;

b) nel secondo comma le parole «In caso di recidiva specifica» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di reiterazione specifica delle violazioni».

Nota (1)*L 14 febbraio 1958, n. 138*

Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti a trasporto viaggiatori

Art. 14

[1] Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila.

tomila per ciascun lavoratore, occupato nell'azienda, a cui la violazione si riferisce. (Le parole da «è punito» fino a «si riferisce» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da L. 25.000 a L. 75.000 per ciascun lavoratore, occupato nella azienda, al quale la contravvenzione si riferisce» dall'art. 80, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] In caso di reiterazione specifica delle violazioni, il Ministro per i trasporti, anche su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può pronunciare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottempererà alla diffida rivoltagli dall'autorità concedente di eliminare, entro il termine massimo di trenta giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna. (Le parole «In caso di reiterazione specifica delle violazioni» sono state così sostituite alle precedenti «In caso di recidiva specifica» dall'art. 80, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 81

Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio

1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (1), è così modificato:

a) nel primo comma le parole «sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire diecimila a lire venticinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centotantamila»;

b) il quarto comma è abrogato.

Nota (1)

L. 20 febbraio 1958, n. 75

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Art. 5

[1] Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centotantamila le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio. (Le parole da «Sono punite» fino a «centotantamila» sono state così sostituite dall'art. 81, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

[3] Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

[[4] I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.] (Comma abrogato dall'art. 81, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 82

Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale

1. L'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 (1), è sostituito dal seguente:

«Art. 12 — Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione.».

Nota (1)

L. 21 marzo 1958, n. 326

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale

Art. 12 (1)

[1] Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

[2] È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 82, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

Art. 12

[[1] Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 o comunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 11 è punito con l'ammenda fino a L. 500.000 oppure con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 83

Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne

1. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 (1) le parole «sono puniti con

l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice».

Nota (1)

L 29 novembre 1961, n. 1325

Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

Art. 4

[1] Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro **sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice.** (Le parole da «sono puniti» fino a «ciascuna lavoratrice» sono state così sostituite alle precedenti «sono puniti con l'ammenda da L. 6.000 a L. 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di L. 15.000» dall'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 84

Modifica dell'articolo 15

della legge 21 aprile 1962, n. 161,

in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali

1. Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (1) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni.»

Nota (1)

L 21 aprile 1962, n. 161

Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 15

Sanzioni e sequestro

1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresen-

tazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni.** (Le parole da «è punito» fino a «sessanta giorni» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'art. 668 del codice penale, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni» dall'art. 84, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'art. 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla-osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla-osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla-osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.

4. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'art. 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto.

Art. 85

Modifica dell'articolo 26

della legge 9 gennaio 1963, n. 9,

in tema di previdenza dei coltivatori diretti

1. Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (1) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila».

Nota (1)

L 9 gennaio 1963, n. 9

Evoluzione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

Art. 26

[1] Chiunque viola le disposizioni della presente legge, renden-

do false dichiarazioni, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «due milioni quattrocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la multa da L. 45.000 a L. 180.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave» dall'art. 85, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 86

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato:

a) nel primo comma dell'articolo 54 (1) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila»;

b) nel secondo comma dell'articolo 54 (1) le parole da «la pena» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila»;

c) dopo il secondo comma dell'articolo 54 (1) è aggiunto il seguente:

«Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (vedi nota 2 all'art. 3)»;

d) nel primo comma dell'articolo 55 (2) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila»;

e) il secondo comma dell'articolo 55 (2) è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.»;

f) dopo il secondo comma dell'articolo 55 (2) è aggiunto il seguente:

«Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Nota (1)

DPR 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Art. 54

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 7°

[1] Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «un milione ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da L. 200.000. a L. 1.000.000» dall'art. 86, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Se l'omissione è dolosa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. (Le parole da «si applica» fino a «quattro milioni ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da L. 400.000 a L. 2.000.000» dall'art. 86, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[3] Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Nota (2)

DPR 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Art. 55

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8°

[1] Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «un milione ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000» dall'art. 86, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Se il fatto è commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. (Comma così sostituito dall'art. 86, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[2] Se il fatto è doloso, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da L. 400.000 a L. 2.000.000.)

[3] Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 87

Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche

1. Nel primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (1) le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.».

Nota (1)

DPR 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Art. 40

[1] Chiunque compia atti diretti a procurare artificialmente a sé o ad altri la liquidazione di pensione non spettanti, ovvero in misura maggiore di quella spettante, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «quattro milioni ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con la multa da 3.000.000 a 15.000.000 di lire, salvo che il fatto costituisca reato più grave» dall'art. 87, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dal comitato esecutivo dell'Istituto in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti.

[3] La deliberazione del comitato è comunicata al trasgressore con la fissazione del termine per l'adempimento.

[4] Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

[5] I proventi delle sanzioni stabilite con il secondo e quarto comma del presente articolo sono dovuti al Fondo sociale.

Art. 88

Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. Nel primo comma dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (1) le parole da «sono puniti» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.».

Nota (1)

L 29 ottobre 1971, n. 889

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Art. 14

Sanzioni penali

[1] Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni. (Le parole da «sono puniti» fino a «tre milioni» sono state così sostituite alle precedenti «sono puniti con la multa da lire 50 mila a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave» dall'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 89

Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli

1. Nel secondo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (1) le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.».

Nota (1)*DPR 26 ottobre 1972, n. 640***Imposta sugli spettacoli****Art. 36***Chiusura del locale*

[1. *Nel caso di recidiva nel mancato o insufficiente pagamento dell'imposta ovvero nella mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o nella omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, l'intendente di finanza può provvedere, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alla chiusura del luogo ove si tengono gli spettacoli o le altre attività compresi i giochi e le scommesse*] (Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).

[2] In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «quattro milioni ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 300.000» dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

Art. 90

Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole

1. L'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 (1) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con ammenda fino a lire dieci milioni o con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila»;

b) nel secondo comma le parole «è punito con ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (vedi nota 2 all'art. 3)»;

d) il quinto comma è abrogato.

Nota (1)*L 2 febbraio 1973, n. 7***Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole****Art. 11**

[1] Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «quattro milioni ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con ammenda fino a L. 10.000.000 o con l'arresto fino a due anni» dall'art. 90, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[2] Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, n. 7 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. (Le parole da «è punito» fino a «due milioni quattrocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «è punito con ammenda fino a L. 5.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi» dall'art. 90, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000).

[3] Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, è punito con sanzione amministrativa fino a L. 1.000.000.

[4] Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Comma così sostituito dall'art. 90, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:

[4] La condanna importa sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.)

[5] Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'art. 140, del codice penale.] (Comma abrogato dall'art. 90, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000)

Art. 91

Modifica dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria

1. Nel comma 9 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (1) le parole «sono puniti con la multa da lire un milione a dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila».

Nota (1)*L. 25 febbraio 1987, n. 67***Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria****Art. 5***Pubblicità di amministrazioni pubbliche*

1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.

4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati.

7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con la illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziati da tutte le amministrazioni sta-

tali nel capitolo di bilancio, di cui al precede comma 1, negli anni successivi.

9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo **sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.** (*Le parole da «sono puniti» fino a «quattro milioni ottocentomila» sono state così sostituite alle precedenti «sono puniti con la multa da lire un milione a 10 milioni» dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000.*)

Art. 92*Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano*

1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 è così modificato:

a) nel comma 10 dell'articolo 6 (1) le parole «è soggetto alle sanzioni penali» sono sostituite dalle seguenti «è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie»;

b) nel comma 1 dell'articolo 15 (2) le parole «comporta l'irrogazione delle sanzioni penali» sono sostituite dalle seguenti «comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie».

Nota (1)*D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541***Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano****Art. 6***Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico*

1. Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della sanità, ad eccezione delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa aventi le caratteristiche indicate dall'art. 4, comma 2, o che, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 1, si limitino a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell'imballaggio o del condizionamento primario del prodotto.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità, sentita la Commissione di esperti prevista dall'art. 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

3. La Commissione di cui al comma precedente, nominata dal Ministro della sanità e rinnovata ogni tre anni, è costituita da:

a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;

b) otto membri appartenenti al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di sanità;

c) quattro medici, di cui tre docenti universitari;

d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo del Ministero della sanità.

5. Il parere della Commissione non è obbligatorio nei seguenti casi:

a) se il messaggio pubblicitario non può essere autorizzato, risultando in evidente contrasto con le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, comma 1, lettera b), e dell'art. 5, lettere c), f) e n);

b) se il messaggio è destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed è stato approvato da un istituto di autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicità dei medicinali di automedicazione riconosciuto dal Ministero della sanità;

c) se il messaggio costituisce parte di altro già autorizzato su parere della Commissione.

6. Decorso un anno dal riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina di cui al comma 5, lettera b), il Ministro della sanità, verificata la correttezza delle valutazioni dell'Istituto predetto, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana estende la procedura di cui al comma 5, lettera b) ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici.

7. Nelle ipotesi previste dal comma 5, l'autorizzazione è negata o concessa con provvedimento del competente ufficio del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; sull'opposizione proposta avverso il diniego concernente una pubblicità approvata dall'Istituto di autodisciplina il Ministro della sanità decide, sentita la Commissione di cui al comma 3. In ogni altra ipotesi, l'autorizzazione è negata o concessa con decreto del Ministro della sanità entro settantacinque giorni dalla presentazione della domanda. I decreti e i provvedimenti di diniego sono motivati.

8. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità deve essere indicato nella pubblicità, tranne che nell'ipotesi di pubblicità radiofonica.

9. Qualora la pubblicità presso il pubblico sia effettuata in violazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro della sanità:

a) ordina l'immediata cessazione della pubblicità;

b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministro, ove non ritenga di provvedere ai sensi dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

10. Chi effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni del presente decreto è **soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie** previste dall'ultimo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. (*Le parole «è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie» sono state così sostituite alle precedenti «è soggetto alle sanzioni penali» dall'art. 92, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000.*)

Nota (2)

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541

Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Art. 15

Pubblicità presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto sulla

pubblicità presso gli operatori sanitari **comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie** previste dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. Il Ministero della sanità adotta, se del caso, i provvedimenti indicati all'art. 6, comma 9. (*Le parole «comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» sono state così sostituite alle precedenti «comporta l'irrogazione delle sanzioni penali» dall'art. 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000.*)

2. Per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale l'irregolarità comporta, altresì, la sospensione del medicinale dal prontuario stesso per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni, tenuto conto della gravità del fatto. Il provvedimento di sospensione è adottato previa contestazione del fatto al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il quale può far pervenire controdeduzioni al Ministero della sanità entro quindici giorni dalla contestazione stessa.

Art. 93

Autorità competenti

1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma del presente capo sono le seguenti:

a) Ministero dell'interno: articoli 15 (**vedi nota 1 all'art. 60**), 23 (**vedi nota 2 all'art. 60**) e 24 (**vedi nota 3 all'art. 60**) del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 (**vedi nota 1 all'art. 62**); articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 (**vedi nota 1 all'art. 64**); articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 (**vedi nota 1 all'art. 65**); articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (**vedi nota 1 all'art. 68**); articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (**vedi nota 1 all'art. 81**); articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (**vedi nota 1 all'art. 84**); articoli 54 (**vedi nota 1 all'art. 86**) e 55 (**vedi nota 2 all'art. 86**) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 (**vedi nota 1 all'art. 90**); articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (**vedi nota 1 all'art. 91**);

b) Ministero del lavoro: articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 (**vedi nota 1 all'art. 69**); articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 (**vedi nota 1 all'art. 73**); articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (**vedi nota 1 all'art. 75**); articoli 23 (**vedi nota 1 all'art. 78**) e 29 (**vedi nota 2 all'art. 78**) della legge 19 gennaio 1955, n. 25; articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138 (**vedi nota 1**

all'art. 80); articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 (**vedi nota 1 all'art. 83**);

c) Ministero della sanità: articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (**vedi nota 1 all'art. 70**); articoli 6 (**vedi nota 1 all'art. 92**) e 15 (**vedi nota 2 all'art. 92**) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

d) Ministero del commercio con l'estero: articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495 (**vedi nota 1 all'art. 67**);

e) Ministero delle finanze: articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (**vedi nota 1 all'art. 89**);

f) Ministero dei beni culturali: articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

g) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: articoli 19 (**vedi nota 1 all'art. 66**) e 20 (**vedi nota 2 all'art. 66**) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 (**vedi nota 1 all'art. 72**);

h) enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie: articoli 115 (**vedi nota 1 all'art. 71**) e 116 (**vedi nota 2 all'art. 71**) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115; articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (**vedi nota 1 all'art. 74**); articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (**vedi nota 1 all'art. 76**); articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (**vedi nota 1 all'art. 79**); articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (**vedi nota 1 all'art. 85**); articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (**vedi nota 1 all'art. 87**); articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (**vedi nota 1 all'art. 88**);

i) regioni: articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (**vedi nota 1 all'art. 61**); articoli 54 (**vedi nota 1 all'art. 63**) e 55 (**vedi nota 2 all'art. 63**) del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959; articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 (**vedi nota 1 all'art. 82**);

l) sindaco: articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (**vedi nota 2 all'art. 70**).

TITOLO VII MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art. 94

Reiterazione delle violazioni

1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis — (*Reiterazione delle violazioni*). — Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.»

Art. 95

Principio di specialità

1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (1) è sostituito dal seguente:

«Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (**vedi nota 1 all'art. 1**), e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.»

Nota (1)

L. 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Art. 9

Principio di specialità

[1] Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

[2] Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

[3] **Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.** (*Comma così sostituito dall'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 a decorrere dal 15.01.2000, al precedente che si riporta:*

[3] *Ai fatti puniti dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della L. 30/04/1962, n. 283, modificata con L. 26/02/1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.*)

Art. 96

*Aggiornamento del limite minimo
delle sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole «non inferiore a lire quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a lire dodicimila».

Art. 97

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (**vedi nota 1 all'art. 23**) è così modificato:

a) nel primo comma le parole «davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis»;

b) nel quarto e nel settimo comma la parola «pretore» è sostituita dalla parola «giudice».

Art. 98

*Competenza per il giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione*

1. Dopo l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (**vedi nota 1 all'art. 23**) è inserito il seguente:

«Art. 22-bis — (*Competenza per il giudizio di opposizione*). — Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) urbanistica ed edilizia;
- d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) di società e di intermediari finanziari;
- g) tributaria e valutaria.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.»

Art. 99*Giudizio di opposizione*

1. L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (**vedi nota 1 all'art. 23**) è così modificato:

a) la parola «pretore» è sostituita, ovunque compaia, dalla parola «giudice»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile.»;

c) nell'undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.».

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 100***Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse*

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Art. 101*Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile*

1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni

dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.

Art. 102*Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio*

1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato

è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (vedi nota 2 all'art. 3), ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (1). Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.

Nota (1)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 16

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. (Le parole «nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203).

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (Le parole «soggetti obbligati in solido» sono state così sostituite alle precedenti «soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,» dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203. Le parole da «di un importo» fino alla fine del primo periodo sono state così sostituite alle precedenti «di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione» dall'art. 2, comma 1, lett g), n. 2) del sopracitato D.Lgs. 203/98)

4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore

e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione. (Le parole «soggetti obbligati in solido» sono state così sostituite alle precedenti «soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,» dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203).

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addiventare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

Art. 103

Uffici competenti a ricevere il rapporto

1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per i ministeri l'individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 104

Disposizioni concernenti le competenze delle regioni e degli enti locali

1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad ap-

plicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.

Art. 105

Entrata in vigore delle disposizioni collegate all'archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari

1. Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2.

2. Con riguardo alle convenzioni di assegno in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente dichiara alla banca o all'ufficio postale, entro trenta giorni da tale data, il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 34 del presente decreto legislativo. La dichiarazione ha luogo nelle forme previste dall'articolo 9-ter, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione, le predette comunicazioni si effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal cliente all'atto della conclusione della convenzione di assegno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO

ELENCO DELLE LEGGI RECANTI VIOLAZIONI DEPENALIZZATE A NORMA DELL'ART. 1

1. Legge 2 agosto 1897, n. 378, recante «*Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco*».

2. Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante «*Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*».

3. Legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante «*Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari*».

4. Legge 7 dicembre 1951, n. 1559, recante «*Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti*».

5. Legge 10 aprile 1954, n. 125, recante «*Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi*».

6. Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, recante «*Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati*», ad eccezione dell'art. 16.

7. Legge 23 dicembre 1956, n. 1526, recante norme a «*Difesa della genuinità del burro*».

8. Legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante «*Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva*».

9. Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «*Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*», ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12.

10. Legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante «*Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile*».

11. Legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante «*Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra*».

12. Legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante «*Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi*».

13. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante «*Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini*».

14. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*».

15. Legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante «*Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi*».

16. Legge 9 ottobre 1980, n. 659, recante «*Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché degli alimenti con aggiunta di oli e grassi*».

17. Legge 4 novembre 1981, n. 628, recante «*Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo*».

18. Legge 2 agosto 1982, n. 527, recante «*Norme per la produzione e commercializzazione degli agri*».

19. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante «*Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari*».

20. Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante «*Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola*».

21. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187, e 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

22. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

23. Legge 30 maggio 1989, n. 224, recante «Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto».

24. Legge 12 gennaio 1990, n. 11, recante «Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto».

25. Legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante «Tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma».

26. Legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme in materia di «Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele».

27. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, recante «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione».

28. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante «Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana».

29. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE, relative ai medicinali veterinari».

30. Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini».

31. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».

32. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante «Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti».

33. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti».

34. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, recante «Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità».

35. Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche».

36. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari».

37. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».

38. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».